



# COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO

(PROVINCIA DI SALERNO)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 DEL 16.07.2013

**OGGETTO:** Instaurazione rapporti di tipo flessibile- Provvedimenti

L'anno duemilatredici il giorno sedici del mese di luglio alle ore 19.30 nella sala delle adunanze consiliari del Comune, il Consiglio Comunale, legalmente convocato, si è riunito in seduta pubblica di prima convocazione, sotto la Presidenza del sig. **Gerardo Malpede - Sindaco**, nelle persone dei Sigg.:-

N.	Cognome e Nome	Pr	As	N.	Cognome e Nome	Pr	As
1	<b>Gerardo MALPEDE</b>	X		10	<b>Marco PIEGARI</b>	X	
2	<b>Onofrio GRIPPO</b>	X		11	<b>Giovanni NADDEO</b>	X	
3	<b>Giuseppe PACELLI</b>	X		12	<b>Michele IACULLO</b>	X	
4	<b>Mario POLICASTRO</b>	X		13	<b>Luigi DI LEO</b>	X	
5	<b>Giuseppe URSI</b>	X		14	<b>Antonio FRUNZI</b>		X
6	<b>Gregorio FRESCA</b>		X	15	<b>Giuseppe PADULA</b>		X
7	<b>Tobia DEL GIORNO</b>	X		16	<b>Giuseppe LEO</b>		X
8	<b>Giuseppe DUCA</b>	X		17	<b>Donato RAGO</b>	X	
9	<b>Giacomo IUZZOLINO</b>	X					

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Lucio CARUCCI.

IL Presidente constatato il numero legale dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Letto confermato e sottoscritto

Il Sindaco - Presidente relaziona sull'argomento;

Ultimata la relazione.

Sentito il Consigliere Comunale Donato RAGO che preannuncia il voto contrario del proprio gruppo perchè ritiene le convenzioni stipulate non conformi alle vigenti disposizioni di legge.

Ultimata la discussione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **RICHIAMATI:**

- ✓ l'art. 89, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 che dispone: "Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti ..... omissis....";
- ✓ l'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 prevede fra l'altro che: "Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri: a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione ... omissis...";

**VISTA** la Legge n. 244/2008, come modificata dall'art. 46 del D.L. 112 del 25.06.2008, ed in particolare il comma 55, articolo 3, in base al quale, a seguito della modifica di cui sopra, "gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

**CONSIDERATO** che per effetto della modifica al comma 55, articolo 3, della L. 244/2007 i contratti di collaborazione autonoma vanno previsti nel programma di cui all'42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al D.lgs. 267/2000;

**VISTI**, altresì,

- ✓ il comma 56, articolo 3, della stessa L. 244/2007;
- ✓ il comma 6, dell'art. 7 del D.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 46, comma 1 del D.L. 112/2008, che prevede che per esigenze cui le amministrazioni pubbliche non possono far fronte con personale in servizio, le stesse possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
  - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
  - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
  - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

**DATO ATTO:**

- ✓ **che** l'art.9, comma 28, del D.L. n.78/2010, convertito con legge 30 luglio 2010, n.122 e s.m.i., prevede "a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. ..omissis.."
- ✓ **che** tra la spesa di personale a tempo determinato su cui calcolare il limite di spesa non è considerato il personale utilizzato in convenzione ex articolo 30 del D. Lgs. 267/2000, in tal senso, Corte dei Conti Lazio, delibera n. 33/2012/TAR del 6/6/2012 e Corte dei Conti Puglia deliberazione n. 99/2012;
- ✓ **che** il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n.44, ha apportato modifiche all'art. 9 suindicato inserendo la seguente disposizione: «A decorrere dal 2013 gli enti locali

possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009».

- ✓ **Che** le Sezioni Riunite della Corte dei Conti con deliberazione n.7/CONTR/11, depositata in segreteria il 7/11/2011, ha statuito che le spese per studi e consulenze alimentate con risorse provenienti da enti pubblici o privati estranei all'ente affidatario, non devono computarsi nell'ambito dei tetti di cui all'articolo 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010;

**VISTA**, altresì, la deliberazione n. 11, depositata il 17 aprile 2012, con la quale la Corte dei conti Sezioni Riunite si esprime sulla questione di massima sollevata dalla Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia con la deliberazione n. 36/2012 in ordine all'applicazione dei limiti alla spesa per i contratti del personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile, ed in particolare sulla corretta interpretazione delle misure di contenimento introdotte dall'art. 9 comma 28 del DL n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, così come modificato dall'art. 4, comma 102, della legge n. 183 del 12 novembre 2011;

**VISTO** il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

**VISTO** il comma 6, dell'art. 7 del D.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 46, comma 1 del D.L. 112/2008,;

**VISTA** la legge 311/2004;

**VISTO** il comma 56, articolo 3, della Legge 244/2007;

**VISTO** il D.L. 78/2010;

**VISTO** il vigente regolamento comunale degli uffici e servizi, approvato con delibera di G.C. n. 12 del 29/11/2004, ed in particolare la SEZIONE VI regolante la disciplina degli incarichi esterni;

**VISTA** la legge Regionale n°20 del 3/12/2003, art. 12;

**VISTA** la legge 219/81;

**VISTO** lo statuto Comunale;

**VISTA** la pronuncia della Corte dei Conti sezione regionale di controllo del Piemonte n°223/2012/SRCPIE/PAR;

**RITENUTO**, pertanto, di dover approvare il programma in conformità della citata normativa;

**DATO ATTO** che il Responsabile dell'Area Tecnica, effettuati i dovuti controlli di regolarità amministrativa e la sussistenza dei presupposti di regolarità e correttezza amministrativa per l'adozione del presente provvedimento come previsto dall'articolo 147 bis del D. Lgs. 267/2000, introdotto dal D.L. n. 174/2012, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012;

**DATO ATTO** che il Responsabile dell'Area Finanziaria, rilevato che la presente proposta comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012, e dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, e sulla copertura della spesa;

**Con n. 11 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (i Consiglieri Comunali Donato RAGO e Luigi DI LEO), con voti espressi per alzata di mano,**

#### **DELIBERA**

1. **STABILIRE** la seguente programmazione delle Collaborazioni e Convenzioni per l'anno 2013:
  - a) Ufficio Tecnico Comunale – Ing. Enrico Rescigno convenzione all'istruttoria e definizione delle pratiche di cui alla legge 219/81 e L.R. n.32/'92 s.m.i. - ed al patrimonio dei beni comunali, stipulata il 5/5/2010 in scadenza nell'anno 2015.
  - b) Ufficio Tecnico Comunale – Convenzione per l'istruttoria degli stati finali ex lege 219/81, scaduta in aprile c.a..
  - c) Ufficio Finanziario – Convenzione stipulata con il Comune di Fisciano, per l'utilizzo del dipendente del Comune di Fisciano sig. Santolo Coppola, in scadenza nell'anno 2015.
2. **DARE ATTO** che le predette convenzioni - collaborazioni, per la loro specificità e peculiarità, non rientrano tra le fattispecie soggette al limite di spesa previste dalle vigenti leggi;
3. **TRASMETTERE** copia della presente deliberazione al Revisore dei Conti per competenza;

**DARE MANDATO** alla G. C. e ai Responsabili di Area competenti per l'espletamento di tutte le procedure connesse all'adozione del presente provvedimento;

Con separata votazione con n. 11 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (i Consiglieri Comunali Donato RAGO e Luigi DI LEO), con voti espressi per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

IL SEGRETARIO  
Dr. Lucio Carucci

---

IL PRESIDENTE  
Prof. Gerardo Malpede

---

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line Legge 69 del 18.06.2009 art.321 comma 1, il giorno 19.07.2013 per rimanervi per quindici giorni così come da art. 124 del D.Lgs. 267/2000 comma 1.

San Gregorio Magno,li 19.07.2013

IL SEGRETARIO  
Dr. Lucio Carucci

---

---

Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

San Gregorio Magno,li 19.07.2013

IL SEGRETARIO  
Dr. Lucio Carucci

---

---

## E S E C U T I V I T A'

Il sottoscritto Segretario certifica che la su estesa deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione qual'ora non intervengano opposizioni art.134 c.3 del D.Lgs.267/2000)

è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art.134 c. 4 del d.Lgs.267/2000)

IL SEGRETARIO  
Dr. Lucio Carucci

---